SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

N. 2146

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori PINTO, CAPONE, COZZOLINO, DE MASI, FRONZUTI, NAPOLI, PELELLA e SELLITTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 SETTEMBRE 1995

Estensione al comune e alla provincia di Salerno dei benefici di cui all'articolo 3, commi 5, 6 e 7, e dell'articolo 4 della legge 8 agosto 1994, n. 496, in materia di edilizia scolastica

---

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1700)

ONOREVOLI SENATORI. - Il Parlamento ha di recente convertito, con modificazioni, con la legge 8 agosto 1994, n. 496, il decreto-legge 10 giugno 1994, n. 370, recante interventi urgenti in materia di prevenzione e rimozione dei fenomeni di dispersione scolastica, che tra l'altro prevede interventi urgenti per l'edilizia scolastica nel comune e nella provincia di Napoli e la razionalizzazione delle modalità di reimpiego dei mutui concessi per l'edilizia scolastica e revocati per la dichiarazione di impossibilità di eseguire le opere o per il mancato inizio dei lavori (da parte degli enti locali mutuatari) entro un triennio dalla concessione del mutuo.

Il predetto provvedimento, in particolare rispetto alle esigenze in materia di edilizia scolastica della città di Napoli e della sua provincia, ha consentito l'emanazione dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 218 del 26 giugno 1995 che nel dettare le misure dirette all'attuazione di tali interventi ha specificamente delegato il Presidente della provincia e il sindaco di Napoli ad adottare i provvedimenti necessari in deroga alle vigenti disposizioni in materia di contabilità generale dello Stato, di appalti di opere pubbliche e di espropriazione ed occupazione di urgenza.

Non dissimili nell'ambito della regione Campania sono i gravi problemi che, sempre in materia di edilizia scolastica, affliggono, come Napoli, il comune e la provincia di Salerno. Infatti è ben noto il disagio sopportato dalla popolazione scolastica della provincia di Salerno per la grave carenza di sedi idonee a consentire il normale espletamento delle attività didattiche. Tanto si è verificato principalmente per la necessità di aver dovuto, già da alcuni anni ed a causa dell'incremento continuo degli iscritti agli istituti superiori, adattare moltissimi edifici per civili abitazioni in plessi scolastici, trasformandoli in sedi improprie, che presentano naturalmente notevoli deficienze dimensionali delle aule e carenze in gran parte di palestre, aule speciali, auditorium, oltre che di spazi interni.

Per tali motivi molte scuole della provincia sono costrette ad adottare i doppi turni, coinvolgendo nel grave disagio studenti, le loro famiglie, il corpo docente. Tale stato di precarietà ha portato al ridimensionamento di alcune importanti attività didattiche, quali gli esperimenti di laboratorio, educazione fisica, eccetera. Si avverte, quindi, la urgente necessità di provvedere in tempi brevi a realizzare nuovi edifici scolastici con caratteristiche di organicità e funzionalità, onde rimuovere i gravi problemi esposti.

Con il presente disegno di legge si propone, pertanto, l'estensione al comune e alla provincia di Salerno della richiamata normativa emanata per la città e la provincia di Napoli.

Al fine, poi, di rendere più chiara l'estensione e l'applicazione delle anzidette norme, nel testo del disegno di legge proposto si riproduce - con le cennate modifiche - la formulazione degli articoli 3 e 4 della legge 8 agosto 1994, n. 496.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Al fine di provvedere alle particolari e straordinarie esigenze del comune e dell'amministrazione provinciale di Salerno, sono considerate di preminente interesse nazionale e di somma urgenza le relative opere di edilizia scolastica.

2. Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della pubblica istruzione sentiti il presidente della giunta della regione Campania, il sindaco di Salerno e il presidente della provincia di Salerno, provvede all'attuazione degli interventi di cui al comma 1 anche in deroga alle vigenti disposizioni, ivi comprese quelle sulla contabilità generale dello stato, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento e delle norme comunitarie, avvalendosi di commissari delegati. Il provvedimento di delega deve indicare il contenuto della delega dell'incarico, i tempi e le modalità del suo esercizio.

3. Per l'attuazione degli interventi di cui ai commi 1 e 2 si provvede con le risorse rivenienti dai mutui concessi al comune e all'amministrazione provinciale di Salemo ai sensi del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, convertito con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488 e successive modificazioni, e della legge 23 dicembre 1991, n. 430, e successive modificazioni, non utilizzati alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

1. I benefici di cui alle leggi speciali in materia di edilizia scolastica che prevedono l'ammortamento a totale carico dello Stato dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti, possono essere revocati qualora gli enti locali mutuatari non abbiano dato ini-

zio ai lavori entro un triennio dalla concessione o abbiano dichiarato l'impossibilità di eseguire l'opera.

2. La revoca è disposta con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il parere del presidente della giunta della regione competente per territorio che dovrà tenere conto delle motivazioni addotte dall'ente locale interessato ed indicare l'eventuale riassegnazione delle risorse entro il termine di sessanta giorni.

3. Le risorse che si rendono disponibili per effetto delle revoche sono riassegnate, per la copertura degli oneri di ammortamento dei mutui per opere di edilizia scolastica, a comuni e province nei limiti temporali residui sui mutui revocati, previa restituzione da parte degli originari mutuatari delle somme eventualmente già erogate a loro favore.

4. La riassegnazione delle risorse è disposta con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro.

5. L'eventuale riassegnazione delle risorse ad enti locali di regione diversa da quella di *originaria destinazione dei finanziamenti* è disposta con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentita la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

6. La Cassa depositi e prestiti, fermo restando l'importo dei finanziamenti originari, procede alla revoca ed alla riassegnazione dei relativi mutui, secondo le indicazioni dei decreti di cui ai commi 4 e 5.

7. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493.